

XVI LEGISLATURA

88^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2008

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del presidente SCHIFANI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (ore 17,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 733.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il relatore, senatore Vizzini. Ne ha facoltà.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 733 rappresenta un passo importantissimo nella direzione di un più efficace contrasto alla criminalità diffusa e a quella organizzata, dopo le misure urgenti già state adottate con il decreto-legge n. 9 del 2008. Voglio anzi, a questo proposito, ricordare o far presente ai colleghi senatori che, grazie ad una norma introdotta nel decreto-legge n. 9 del 2008, la scorsa settimana è stato possibile in Sicilia effettuare un sequestro patrimoniale di 100 milioni di euro in capo agli eredi di un mafioso che era deceduto, sequestro che non sarebbe mai potuto avvenire senza le norme varate dal Parlamento con il decreto approvato.

La *ratio* cui si ispira l'intervento del disegno di legge n. 733 è diretta da un lato a colpire in maniera più efficace reati di gravità anche molto diversa tra di loro, che contribuiscono al disfacimento del tessuto sociale ed alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specie tra gli stati sociali più deboli della collettività nazionale, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte dello Stato nelle aree in cui è più pervasiva la presenza della criminalità organizzata.

Voglio ricordare, per correttezza di informazione, che in una prima ampia fase dell'*iter* presso le Commissioni riunite il provvedimento al nostro esame è stato esaminato congiuntamente ad altri disegni di legge di analogo contenuto. Tra questi, desidero riferirmi in particolare al disegno di legge n. 583, recante «Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena», d'iniziativa del senatore Li Gotti e di altri senatori, anche perché il disegno di legge governativo presentato successivamente ne ha ripreso in molte parti i contenuti.

Nella seduta del 28 ottobre, su iniziativa degli stessi presentatori, il disegno di legge n. 583, come anche gli altri disegni di legge collegati, sono stati disgiunti. L'*iter* successivo ha quindi riguardato esclusivamente il disegno di legge n. 733.

Il testo è stato oggetto nelle Commissioni riunite di un approfondito esame, nel corso del quale è stata anche svolta una lunga serie di audizioni informali. Il risultato di tale lavoro è stata l'approvazione di un gran numero di modifiche di iniziativa sia governativa sia parlamentare, di maggioranza e di opposizione, dirette ad ampliare e a rendere più incisivo l'intervento legislativo, pur sempre seguendo la traccia della filosofia prima richiamata.

Certo, l'ampiezza degli interventi e il fatto che le Commissioni riunite abbiano dovuto svolgere la parte conclusiva dell'esame con la discussione e l'approvazione degli emendamenti in tempi ristretti e prossimi alla discussione in Assemblea ha determinato l'approvazione di un testo per il quale sarà necessaria, sia pur esclusivamente sul piano formale, un'accurata attività di coordinamento finale.

Nel limitarmi a riferire di alcuni aspetti, intendo soffermarmi su alcuni interventi di particolare rilievo che hanno avuto nel dibattito politico ed anche nell'opinione pubblica un'ampia eco.

Innanzitutto, ritengo particolarmente significative le disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Gli interventi hanno riguardato diversi aspetti del fenomeno. Mi preme in primo luogo richiamare l'articolo 34, che modifica la normativa contenuta nell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Esso è il risultato di una serie di emendamenti proposti in Commissione sia dai relatori che da altri esponenti della maggioranza e dell'opposizione.

Dando seguito a un'esigenza espressa da più parti, si ripristina l'originario rigore del regime di detenzione, rendendo particolarmente difficile ai detenuti, in particolare ai condannati per il reato di associazione mafiosa, la possibilità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. Ritengo particolarmente significativo il regime introdotto per quanto concerne le proroghe dei provvedimenti e le restrizioni riguardanti i rapporti tra il detenuto e la sua famiglia, nonché tra il detenuto e il suo difensore. Vengono ridotti i colloqui sia personali sia telefonici e sono previste restrizioni per quanto riguarda la durata della permanenza all'aperto al fine di evitare che detenuti appartenenti a diversi gruppi di associazioni mafiose possano comunicare. È inoltre prevista, in materia di reclami dei detenuti, la competenza funzionale in capo al tribunale di sorveglianza Roma al fine di evitare l'eccessiva eterogeneità degli orientamenti giurisprudenziali che si possono configurare nei diversi tribunali.

Strettamente collegato alla previsione dell'articolo 34 è l'articolo 35, che introduce un'autonoma fattispecie di reato e che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque consenta ad un detenuto sottoposto al regime dell'articolo 41-*bis* di comunicare con gli altri. È inserita anche un'aggravante nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato del pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense.

Sempre ai fini di lotta alla criminalità organizzata, ricordo l'articolo 2, con cui si è intervenuti in primo luogo sull'articolo 117 del codice di procedura penale, consentendo al procuratore nazionale antimafia di avere accesso ai registri istituiti presso le segreterie dei tribunali per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione.

Di notevole impatto in materia di lotta alla mafia è l'articolo 20, che amplia i poteri di accesso e di accertamento del prefetto per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. È ormai noto, infatti, come le mafie, trasformate in moderne organizzazioni mafiose degli affari, sono capaci di alterare i processi economico-produttivi intervenendo anche sulle procedure di appalto su cui, purtroppo, grava una pesante ipoteca rappresentata dal grave fenomeno delle connivenze tra le organizzazioni criminali e le autorità amministrative e, talvolta, anche la politica. Il prefetto può accedere direttamente ai cantieri per poter effettuare gli accertamenti necessari al fine di prevenire le gravi ipotesi collusive che consentono alla mafia di acquisire illecitamente notevoli introiti.

All'apprestamento di misure efficaci nei confronti della criminalità organizzata si ispira poi una serie di disposizioni introdotte dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite quali, in particolare, quelle contenute nell'articolo 23, che modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale in tema di condizioni per disporre la custodia cautelare in carcere, e quelle contenute negli articoli seguenti.

Di grandissima importanza sono poi le norme introdotte con gli articoli 37 e 38 del testo approvato dalle Commissioni riunite. Si tratta di disposizioni che inaspriscono ulteriormente la normativa in materia di lotta alle operazioni di riciclaggio. In particolare, l'articolo 37 reprime l'utilizzazione delle agenzie per il trasferimento di fondi e per la movimentazione di risorse appartenenti alla criminalità organizzata e alle organizzazioni di carattere terroristico. Si tratta del fenomeno noto come "*money transfer*", per usare un termine non italiano. L'intervento era già contenuto nel testo presentato dal Governo, ma è stato modificato dalle Commissioni riunite anche alla luce di quanto emerso dalle audizioni del Governatore della Banca d'Italia e del procuratore nazionale antimafia.

Non si può trascurare, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 52, che introduce un regime più cogente di responsabilità nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa. La modifica più significativa è rappresentata dal fatto che la responsabilità non è esclusivamente limitata al politico, ma si estende anche opportunamente ai dirigenti e ai dipendenti dell'amministrazione comunale interessata. Sono stati, infatti, numerosi i casi di connivenze tra mafia e apparati amministrativi degli enti locali, i quali, non essendo soggetti a rinnovo come i politici, possono assicurare un maggior grado di affidabilità e una continuità nel rapporto con le associazioni criminali.

Vi è poi un secondo tipo di interventi, condivisi dall'opinione pubblica, relativi alla sicurezza. Il disegno di legge si muove su più fronti. Con una prima serie di interventi si introducono nuove fattispecie di reato, si aggravano reati già esistenti e si introducono ulteriori aggravanti speciali per reati che destano particolare allarme sociale; altri, invece, si muovono in una direzione più strettamente amministrativa, attraverso un ampliamento dei poteri delle forze dell'ordine e delle autorità di pubblica sicurezza al fine di assicurare un più diffuso controllo del territorio e monitorare in maniera più efficace i fenomeni criminali, nonché tutto il delicatissimo settore dell'immigrazione clandestina.

In ordine a tutti questi molteplici interventi rinvio alla relazione scritta, nella impossibilità di poter riferire puntualmente su ogni singola disposizione.

Vorrei però esprimere alcune osservazioni sull'articolo 46, che autorizza gli enti locali ad avvalersi della collaborazione di associazioni volontarie tra cittadini sia per segnalare agli organi di polizia locale eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, sia per cooperare all'attività di presidio del territorio.

Al riguardo, ritengo che le critiche mosse da più parti sull'utilizzazione dei cittadini nella difesa del territorio abbiano voluto portare ad una *ratio* dell'intervento diversa da quella che lo contraddistingue. Esso ha essenzialmente una finalità di educazione alla legalità. I cittadini, indotti a cooperare con le forze dell'ordine, possono essere più opportunamente sensibilizzati alla prevenzione e al rispetto della legalità, presupposti indispensabili per una coesistenza pacifica ed ordinata. Altro che ronde o come le si vuole definire!

Si tratta di stabilire se preferiamo il cittadino che collabora con le forze dell'ordine o l'omertà di cui è pervasa una parte importante di alcune regioni del nostro Paese, dove nessuno vede mai niente, nessuno sente mai niente, nessuno vede mai compiere i crimini, neanche quando i fatti si svolgono davanti agli occhi di tutti! (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi*). Nessuno di noi pensa che vi possano essere ronde di cittadini, ma a coloro che vogliono collaborare con le forze dell'ordine diamo grande preferenza rispetto agli omertosi che non vedono, non sentono, non comunicano e consentono alla criminalità di radicarsi sempre di più nel nostro territorio. Questo è lo spirito con cui è stata inserita la norma in esame.

Vi sono poi altri articoli nel provvedimento che sono stati biasimati, ma che riteniamo rappresentino un modo per favorire l'integrazione degli immigrati nel nostro Paese con comportamenti virtuosi, che possano essere premiati se sono positivi; al contrario, rappresenterà un dato negativo ai fini della valutazione della permanenza nel Paese se l'illegalità e l'illegittimità diventeranno un'abitudine.

Con un'ultima serie di proposte emendative si intendono introdurre nuove aggravanti per reati che destano allarme sociale. In primo luogo si prevede, come aggravante generica all'articolo 61 del codice penale, l'aver commesso il fatto a danno di minori all'interno o nelle immediate vicinanze degli istituti di istruzione. A tutela dei minori le Commissioni riunite hanno inoltre introdotto aggravanti speciali per il reato di atti osceni e per il reato di violenza sessuale, anche in questo caso qualora il fatto sia commesso nei luoghi frequentati dai minori. È stato inoltre introdotto un minimo edittale di pena per il reato di violazione di domicilio, di cui all'articolo 614 del codice penale. Le Commissioni riunite hanno altresì integrato ed ampliato le ipotesi per le quali il codice di procedura penale, agli articoli 380 e 381, prevede rispettivamente l'arresto obbligatorio e l'arresto facoltativo in flagranza. Sono state inoltre introdotte nuove aggravanti per il reato di furto, rapina e truffa, nel

caso in cui gli illeciti siano compiuti in luoghi particolarmente frequentati dai cittadini ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa.

Lo scopo è in definitiva quello di creare delle zone di sicurezza nelle quali determinati comportamenti, già di per sé penalmente rilevanti, assumono una particolare gravità per il contesto nel quale vengono compiuti e per il fatto che le potenziali vittime sono minori e, più in generale, soggetti deboli.

Signora Presidente, onorevoli senatori, queste osservazioni iniziali si aggiungono alla relazione scritta. Mi riservo di completare, alla luce degli interventi che saranno svolti in discussione generale, nella sede di replica le mie valutazioni su un provvedimento che ritengo destinato a portare maggiore sicurezza ai cittadini e maggiore forza nella lotta alla criminalità organizzata, oltre che a favorire processi di integrazione punendo invece chi sbaglia quando vuole vivere nel nostro Stato senza assoggettarsi alle regole che debbono disciplinare l'ordinata vita della nostra comunità nazionale. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il relatore, senatore Berselli. Ne ha facoltà.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, ricollegandomi alla relazione scritta che ho presentato insieme al senatore Vizzini e senza voler minimamente ripetere quanto l'altro relatore ha testé evidenziato, mi limito a svolgere alcune considerazioni limitatamente alle modifiche apportate dagli emendamenti introdotti dalle Commissioni riunite al testo originario, che va ad integrare, come pacchetto sicurezza, il decreto-legge n. 92 del 2008, già convertito dal Parlamento italiano nella legge n. 125 del 2008.

L'articolo 1 apporta una modifica all'articolo 61 del codice penale, nel punto in cui esso prevede la circostanza aggravante comune della cosiddetta minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, che costituiscono troppo spesso un facile bersaglio per i criminali, come tutti sappiamo. Tale finalità viene perseguita precisando che l'ipotesi di «minorata difesa» può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia approfittato dell'età avanzata della persona che ha subito il danno. Questa previsione è stata ampliata e modificata da suggerimenti e proposte pervenuti in sede di Commissioni riunite.

L'articolo 1 modifica, inoltre, il codice penale al fine di colpire con particolare efficacia il commercio di esseri umani, estendendo l'aggravante prevista al sesto comma dall'articolo 416 in materia di associazione per delinquere alle forme più gravi di organizzazione dell'immigrazione clandestina, al fine di reprimere in maniera più severa delitti di estrema gravità, inserendo tra le circostanze aggravanti speciali che determinano la pena dell'ergastolo in caso di omicidio, di cui all'articolo 576 del codice penale, anche gli omicidi perpetrati in occasione dei reati di violenza carnale, atti sessuali con minori e violenze sessuali di gruppo, nonché al fine di disciplinare in maniera più efficace quel contrasto alle attività di riciclaggio che, com'è noto, costituisce uno degli strumenti più importanti di lotta alla criminalità organizzata. A questo riguardo devo dare atto alle opposizioni di aver svolto nelle Commissioni riunite un importante lavoro, non certo di boicottaggio o di ostruzionismo, ma collaborativo per rendere più efficaci le norme che erano state approvate dal Consiglio dei ministri.

L'articolo 6 prevede due modifiche all'articolo 635 del codice penale, in materia di delitto di danneggiamento. In primo luogo, esso estende l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Inoltre, esso prevede che, in tutti i casi di danneggiamento aggravato, la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere sempre (lo sottolineo, sempre) subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Si tratta, onorevoli colleghi e senatori, di una grande, importante innovazione, che si è resa necessaria per modulare la pena da infliggere alle conseguenze del reato che è stato attivamente commesso.

L'articolo 7 modifica l'articolo 639 del codice penale, che prevede il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (di cui da tempo si stava parlando), ed è stato ampiamente modificato dalle Commissioni riunite, sia prevedendo un sistema sanzionatorio più efficace, sia introducendo la nuova fattispecie aggravata del fatto commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. Si tratta di atti che vediamo commessi tutti i giorni e che rappresentano fattispecie che dovevano essere assolutamente rimosse. È merito delle Commissioni riunite essere riuscite ad ottenere un risultato che credo - e ne sono convinto - sia apprezzabile e venga apprezzato dalla nostra comunità nazionale.

L'articolo 10 modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato di cui all'articolo 112 del codice penale, prevedendo l'applicabilità dell'aggravante ivi prevista anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica (e dunque, non solo nei confronti di chi li determini a commettere il reato o se ne sia avvalso, come avviene attualmente). Secondo la relazione, si intende responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne per creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno ai minori delinquenti.

L'articolo 12 delinea il delitto di «impiego di minori nell'accattonaggio» (altra disposizione di grande importanza per sanzionare fattispecie che destano particolare allarme e disagio sociale), introducendo tra i delitti contro la personalità individuale l'articolo 600-*octies* del codice penale, che prevede la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi si avvale per mendicare di una persona di minore di anni 14 o, comunque, non imputabile; ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi; ovvero permette che altri se ne avvalga per mendicare. Conseguentemente all'introduzione del delitto, il disegno di legge in esame prevede - ovviamente - l'abrogazione della omonima contravvenzione di cui all'articolo 671 del codice penale.

Le Commissioni riunite hanno poi introdotto l'articolo 17, che modifica l'articolo 605 del codice penale in materia di sequestro di persona, prevedendo una specifica ipotesi aggravata nel caso in cui il sequestrato sia un minore e un ulteriore aggravamento se è minore di anni 14 o se viene condotto e trattenuto all'estero, nonché alcune disposizioni premiali in presenza di forme specifiche di ravvedimento operoso. La disposizione inserisce anche un nuovo articolo nel codice penale, l'articolo 574-*bis*, concernente la sottrazione e il trattenimento del minore all'estero.

L'articolo 18 modifica la legge n. 895 del 1967, recante disposizioni per il controllo delle armi, introducendo una serie di aggravanti specifiche per il porto d'armi illegale.

L'articolo 19 rappresenta una delle disposizioni più discusse recate dal disegno di legge. L'originaria formulazione, novellando il decreto legislativo n. 286 del 1998, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, che da mero illecito amministrativo - oltretutto non corredato di una specifica sanzione, dovendosi considerare l'espulsione come una disposizione amministrativa diretta alla mera cessazione della situazione irregolare - diventava un delitto punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Veniva altresì stabilita l'applicazione a tale reato del rito direttissimo e l'obbligatoria misura accessoria dell'espulsione.

Le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento del Governo, che modifica radicalmente l'impianto di tale disposizione. L'opposizione, pur votando contro questa disposizione, credo non abbia potuto non apprezzare lo sforzo del Governo e dell'attuale maggioranza per venire incontro alle stesse sollecitazioni formulate in varie sedi, anche dall'opposizione, circa l'opportunità di eliminare la sanzione penale di carattere detentivo per introdurre, secondo l'opposizione, una sanzione amministrativa, che la maggioranza invece non ha voluto introdurre, preferendo una sanzione penale di carattere pecuniario. Si prevede dunque un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, rispetto alla quale però il respingimento o l'espulsione dello straniero determinano il non luogo a procedere.

Onorevoli colleghi, abbiamo introdotto un reato che prevede conseguenze obiettivamente minime a carico di colui che lo ha commesso, perché l'orientamento del Governo e la volontà della maggioranza non erano di mettere in galera coloro che entrano illegalmente all'interno dello Stato o che illegalmente si trattengono, magari dopo avere avuto la possibilità di entrare nel nostro territorio con un visto turistico o di studio. La volontà del Governo e dell'attuale maggioranza è invece quella di prevedere un reato che costituisca, come accade con l'attuale previsione, il presupposto necessario per procedere all'immediata espulsione dello straniero che si introduce illegalmente nel territorio dello Stato. Voglio ricordare che anche all'estero, in tanti Paesi democratici come il Regno Unito, esiste il reato di ingresso clandestino nel territorio dello Stato e quindi, colleghi dell'opposizione, non dovete stracciarvi le vesti per l'introduzione di un reato che prevede conseguenze anche inferiori rispetto a quelle previste negli ordinamenti giuridici di tanti Paesi democratici europei.

Onorevoli colleghi, non ritengo di dovermi soffermare ulteriormente sulle altre parti del disegno di legge del Governo e sugli ulteriori emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, ripromettendomi di tornare sull'argomento in sede di replica, alla conclusione della discussione generale, rinviando comunque alla relazione scritta presentata da me e dal senatore Vizzini, presidente della Commissione affari costituzionali. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo)*.

PRESIDENTE. Come stabilito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sull'audizione del ministro Bondi nella 7^a Commissione permanente

RUSCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signora Presidente, vorrei dar rilievo ad una questione di correttezza istituzionale. Oggi nella Commissione istruzione pubblica del Senato, dopo oltre un mese dalla richiesta del collega Giambrone, era prevista l'audizione del ministro Bondi sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Alle ore 13, il presidente Possa ha informato il collega Giambrone che, per uno stato febbrile e dunque un'improvvisa malattia, il ministro Bondi non sarebbe potuto intervenire in Commissione prima di domani sera. Peccato però che domani pomeriggio siano previsti gli incontri con i rappresentanti delle fondazioni che avrebbero reso inutile l'audizione.

Ora, non può che farci piacere l'improvvisa guarigione del Ministro, anzi dovrebbe dividerne con l'opposizione i farmaci, ma soprattutto ci fa piacere che abbia accettato di venire domani mattina, alle ore 8,30, in Commissione perché c'è un rispetto istituzionale anche del lavoro delle Commissioni. Ringrazio il Ministro, anche a nome del collega Giambrone. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BONDI, ministro per i beni e le attività culturali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI, ministro per i beni e le attività culturali. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non mi aspettavo un intervento come quello che ho testé ascoltato, considerati i rapporti di correttezza che ho sempre avuto con tutti i membri della Commissione istruzione pubblica del Senato. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Ho avuto questa mattina, è vero, una lieve indisposizione, che ho comunicato al Presidente della Commissione istruzione pubblica, e mi sono impegnato a partecipare, domani mattina alle ore 8,30, ai lavori della Commissione, prima della riunione che ho fissato al Ministero con i sindaci e i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

VOCE DAL GRUPPO PDL. Rusconi, vergognati!

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, intervengo per stigmatizzare un'ironia che ritengo francamente fuori luogo. Nella mia veste di Presidente vicario del Gruppo, posso testimoniare di aver fatto pressione sul senatore Bondi per la sua presenza in Aula, anche in conseguenza del fatto che oggi, essendoci gli scioperi degli aerei, era particolarmente difficile prevedere quali senatori sarebbero usciti a giungere in orario utile per la seduta.

La sensibilità del ministro Bondi si è dimostrata anche in questo e conseguentemente nell'assicurazione di una presenza in Commissione domani mattina. Vorrei dare atto al ministro Bondi, che è uno tra i Ministri più presenti in quest'Aula, di tale correttezza. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Credo non meritasse quelle note di sarcasmo che sono cadute del tutto fuori luogo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Omissis

La seduta è tolta (ore 20,17).